



Città di Bellinzona

# Regolamento strada forestale Camorino- Montagna- Croveggia



## Indice

<b>Art. 1</b>	<b>Scopo</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Chiusura al traffico</b>	<b>2</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Utenti abilitati senza autorizzazione eccezionale</b>	<b>2</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Utenti abilitati con autorizzazione eccezionale</b>	<b>2</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Autorizzazioni di transito</b>	<b>3</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Tasse</b>	<b>3</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Esoneri</b>	<b>3</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Chiavi della barriera</b>	<b>3</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Divieti</b>	<b>3</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>4</b>
<b>Art. 11</b>	<b>Danni</b>	<b>4</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Diversi</b>	<b>4</b>
<b>Art. 13</b>	<b>Contravvenzioni</b>	<b>4</b>
<b>Art. 14</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>4</b>

Il Consiglio comunale di Camorino,

in applicazione della Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), dell'Ordinanza federale sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), della Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo) e del Regolamento di applicazione alla legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo),

decreta:

**Art. 1 Scopo**

Il presente regolamento, in applicazione alle normative cantonali e federali in materia forestale, ha lo scopo di disciplinare:

- l'uso veicolare della strada forestale Montagna-Croveggia;
- il prelievo delle tasse necessarie a coprire le spese di manutenzione della suddetta strada forestale.

**Art. 2 Chiusura al traffico**

<sup>1</sup>Il transito con veicoli a motore sulla strada forestale Montagna-Croveggia è di principio vietato; ad eccezione del transito per uso forestale, agricolo e d'interesse pubblico, che è autorizzato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

<sup>2</sup>La strada forestale Montagna-Croveggia è chiusa con una barriera a valle e regolata da apposita segnaletica.

**Art. 3 Utenti abilitati senza autorizzazione eccezionale**

Il Municipio rilascia un'autorizzazione di transito agli utenti abilitati all'uso della strada forestale secondo le norme forestali federali e cantonali in vigore, segnatamente:

- proprietari o aziende/imprese forestali che effettuano interventi selviculturali su fondi serviti dalla strada forestale;
- proprietari/gestori di aziende agricole o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale;
- servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso;
- esercitazioni militari;
- realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
- servizi federali, cantonali, comunali nell'ambito delle loro attività;
- imprese/altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvvigionamento nel perimetro allacciato.

**Art. 4 Utenti abilitati con autorizzazione eccezionale**

<sup>1</sup>L'autorizzazione eccezionale all'utilizzo della strada forestale viene accordata dal Municipio, previa domanda scritta:

- ai proprietari e usufruttuari di fondi e/o immobili nel perimetro allacciato;
- ai cacciatori per il recupero della selvaggina;
- ad altri utenti in casi particolari e giustificati.

<sup>2</sup>Per gli Enti pubblici è sufficiente una richiesta verbale.

<sup>3</sup>L'autorizzazione eccezionale di transito è rilasciata dietro pagamento della tassa d'utilizzo regolata all'art. 6 del presente regolamento.

## **Art. 5            Autorizzazioni di transito**

<sup>1</sup>Ogni veicolo immatricolato (automobili, rimorchi, motoslitte, moto, motorini, ecc.) deve essere in possesso di un'autorizzazione di transito.

<sup>2</sup>L'autorizzazione di transito avviene per iscritto, autorizza unicamente la circolazione da parte del richiedente o di un membro del suo nucleo familiare, indica il numero di targa del mezzo utilizzato, stabilisce la durata della stessa, l'importo della tassa e della cauzione previsti agli artt. 6 e 8 del presente regolamento.

<sup>3</sup>L'autorizzazione vale per il veicolo il cui numero di targa figura sulla stessa e non è trasferibile a terzi, fatta eccezione per quanto previsto al cpv. precedente; essa deve inoltre sempre essere riposta in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

<sup>4</sup>Unitamente all'autorizzazione vengono consegnate le chiavi e una copia del presente regolamento.

## **Art. 6            Tasse**

Per l'uso della strada forestale è dovuta una tassa d'uso minima di fr. 20.-- fino ad un massimo di fr. 700.--. La Tassa d'uso sarà calcolata sulla base delle spese di manutenzione effettive e fissata con apposita Ordinanza municipale.

## **Art. 7            Esoneri**

Sono esentati dal pagamento della tassa d'utilizzo:

- i Servizi di Polizia;
- i Pompieri;
- i Mezzi di soccorso;
- il Comune per lavori di manutenzione delle proprie opere;
- il Patriziato per la gestione dei suoi beni;
- i Militari e la Protezione civile nell'ambito delle loro attività;
- gli Uffici forestali;
- altri Enti pubblici.

## **Art. 8            Chiavi della barriera**

<sup>1</sup>Per ogni chiave viene prelevata una cauzione di fr. 50.-, rimborsati alla riconsegna.

<sup>2</sup>In caso di perdita delle chiavi la cauzione non viene restituita ed eventuali ulteriori spese derivanti dalla perdita della stessa vengono attribuite al beneficiario dell'autorizzazione. Per l'ottenimento di una nuova chiave, è richiesto il versamento di un altro deposito.

<sup>3</sup>L'ottenimento delle chiavi è subordinato alla presentazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento della cauzione e della tassa d'utilizzo alla Cancelleria comunale.

<sup>4</sup>Per ogni autorizzazione viene rilasciata una sola chiave.

<sup>5</sup>La riconsegna delle chiavi deve avvenire alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione. Se l'ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un altro giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.

<sup>6</sup>Il Municipio tiene aggiornato il registro delle chiavi in circolazione, che può essere visionato dalla Sezione forestale dietro richiesta verbale.

## **Art. 9            Divieti**

Agli utenti della strada forestale è vietato:

- lasciare aperta la barriera d'entrata. La stessa deve essere chiusa a chiave immediatamente dopo il transito;
- permettere l'uso veicolare della strada a terzi senza autorizzazione;

- occupare la piazza di giro (fine della strada) e le piazze di scambio quale parcheggio;
- parcheggiare sulla carreggiata di marcia;
- abbandonare veicoli privi di targhe di controllo lungo tutto il tracciato della strada o su fondi privati;
- parcheggiare su fondi privati senza l'autorizzazione del proprietario;
- effettuare lo sgombero della neve dal campo stradale.

#### **Art. 10        Responsabilità**

Le limitazioni o la sospensione del godimento della strada, a dipendenza di esigenze di manutenzione, interventi forestali o casi di forza maggiore, non permettono all'utente di pretendere delle indennità; il Municipio non assume responsabilità al riguardo.

#### **Art. 11        Danni**

Il ripristino dei danni causati alle scarpate dal scivolamento del legname e dallo sgombero di piante e rami caduti sulla carreggiata spettano al proprietario del fondo da cui provengono. Se per un rapido ripristino l'operazione di sgombero è effettuata per conto dell'autorità comunale, al proprietario saranno addebitate le relative spese.

#### **Art. 12        Diversi**

<sup>1</sup>Per la strada forestale non è garantito il servizio invernale.

<sup>2</sup>Il mancato godimento dell'autorizzazione non dà diritto ad alcuna restituzione della tassa versata né ad indennità.

#### **Art. 13        Contravvenzioni**

<sup>1</sup>Contravvenzioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con una multa. L'ammontare minimo è di fr. 50.-- fino ad un massimo di fr. 10'000.--.

<sup>2</sup>Contravvenzioni alla LFo, OFo, LCFo, RCFo sono perseguitibili dall'Autorità forestale con una multa fino a fr. 20'000.--.

Il Comune esegue i controlli e segnala gli abusi e le violazioni alle leggi federali e cantonali alla Sezione forestale del Dipartimento del territorio.

#### **Art. 14        Entrata in vigore**

Il Regolamento d'uso della strada forestale Montagna – Monti di Croeggia entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

**Approvato dal Consiglio comunale di Camorino il 17 dicembre 2007**

**Approvato dal Consiglio di Stato il 25 agosto 2009**

**Modifica art. 14 approvata dal Consiglio comunale di Camorino il 17.11.2014 e dal Consiglio di Stato il 4.03.2015**